



NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI APPALTATORI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI VIA LAGO DI MOLVENO 23, SCHIO

1. Generalità.....	2
2. Responsabilità dell'appaltatore	2
3. Amministrazione dei dipendenti da parte dell'appaltatore	3
4. Subappalto.....	3
5. Inadempienze	3
6. Organizzazione e coordinamento dei lavori.....	3
7. Selezione ed istruzione dei lavoratori dell'appaltatore	4
8. Macchine, mezzi ed attrezzature	4
9. Comportamento dei lavoratori	4
10. Circolazione dei veicoli all'interno dello stabilimento	5
11. Opere provvisoriale.....	5
12. Delimitazione delle aree di lavoro	5
13. Deposito materiali	5
14. Sollevamento e trasporto dei carichi	5
15. Lavori in quota	6
16. Lucernari, tetti, coperture e simili	6
17. Pozzi, scavi, cunicoli.....	6
18. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento.....	6
19. Aperture al suolo.....	6
20. Lavori sotto tensione	7
21. Impiego di sostanze pericolose	7
22. Saldatura, taglio e riscaldamento dei metalli	7
23. Precauzioni contro i pericoli d'incendio e di esplosioni	7
24. Dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI)	7
25. Osservanza della segnaletica antinfortunistica e stradale	8
26. Termine dei lavori	8
27. Ispezione di mezzi ed attività.....	8
28. Servizio di primo soccorso.....	8
29. Denuncia di infortuni e soccorsi d'urgenza	9
30. Gestione delle emergenze	9



1. Generalità

Il presente regolamento è stato predisposto al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione presso lo stabilimento sito in Schio, Via Lago di Molveno 23. in relazione ad eventuali rischi connessi alle interferenze fra le attività svolte presso lo stabilimento stesso.

Il presente regolamento non intende in alcun modo sostituirsi a quanto di competenza e/o obbligo dell'appaltatore in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel presente documento:

- l'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo sono definiti "appaltatore";
- l'"appaltatore" è il datore di lavoro secondo la definizione dell'art.2 lett. b) del D.Lgs.81/08 e s.m.i.
- il lavoratore della ditta appaltatrice viene definito "lavoratore";
- il Responsabile settore/servizio di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. per le attività svolte dall'appaltatore è il sig. STEFANO TOLDO e verrà di seguito definito Responsabile dell'impianto.

Le condizioni di cui in seguito si intendono valide per qualsiasi contratto, eccezione fatta per quei contratti che prevedono espressamente condizioni speciali, in deroga a quelle generali previste dal presente regolamento. Tutte le condizioni indicate nel presente regolamento devono essere accettate ritenendo perciò come non scritta qualsiasi clausola apposta dall'appaltatore contraria o comunque in aggiunta alle presenti.

Alto Vicentino Ambiente s.r.l. s'impegna sin d'ora a fornire all'appaltatore ogni ulteriore informazione tecnica e/o delucidazione atta a meglio adempiere al disposto di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. A tal proposito le Ditte appaltatrici potranno rivolgersi quindi al Responsabile di impianto.

2. Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore :

- dichiara di possedere le capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature per eseguire i lavori affidati;
- si impegna ad adottare tutte le predisposizioni e le cautele, in rapporto alle caratteristiche dell'impianto e dell'attività di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. e dell'attività svolta dall'appaltatore presso l'impianto di via Lago di Molveno 23, Schio, atte ad evitare il verificarsi di infortuni e danni ai propri lavoratori, ai lavoratori di Alto Vicentino Ambiente s.r.l., a terzi o a cose durante tutte le fasi della propria attività presso l'impianto, comprese le operazioni accessorie, quali consegna/ritiro materiali ed attrezzature, consegna/ritiro documenti, ecc.;
- si assume la piena responsabilità dell'operato dei propri lavoratori sia tecnicamente che civilmente e penalmente, nell'intesa che in nessun caso Alto Vicentino Ambiente s.r.l. sarà responsabile di danni od infortuni propri delle attività svolte dall'"Appaltatore";
- si impegna ad attenersi a tutte le norme di legge esistenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, e le prescrizioni loro impartite dall'U.P.G. delle USL, da qualsiasi altro Ente o Autorità competente;
- si impegna a rispettare le disposizioni in vigore presso Alto Vicentino Ambiente s.r.l.;
- garantisce che i propri lavoratori si attengano a tutte le norme di legge esistenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, alle prescrizioni loro impartite dall'U.P.G. delle USL, da qualsiasi altro Ente o Autorità competente e alle disposizioni in vigore presso Alto Vicentino Ambiente s.r.l.;
- garantisce che i propri lavoratori portino esposta la tessera di riconoscimento corredata di fotografia (secondo quanto previsto dall'art.20 c.3 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.)
- si impegna a fare eseguire i lavori con la sorveglianza diretta ed assoluta di un responsabile o delegato da lui designato.



3. Amministrazione dei dipendenti da parte dell'appaltatore

Nell'esecuzione dei lavori presso l'impianto l'appaltatore si obbliga:

- a fornire l'elenco del personale dipendente con relative qualifiche che sarà autorizzato ad accedere presso la ns. sede.
- ad applicare tutte le norme di legge contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Categoria in vigore e negli accordi locali integrativi dello stesso;
- ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Categoria e gli accordi locali integrativi dello stesso anche dopo la scadenza degli stessi e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci Lavoratori;
- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti e receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'appaltatore, e da ogni altra sua qualifica giuridica, economica o sindacale;
- a provvedere sotto la propria responsabilità alle assicurazioni relative agli infortuni sul lavoro, per l'assistenza malattia e la previdenza sociale e ad osservare le vigenti disposizioni in materia di legislazione del lavoro;
- a stipulare opportune polizze assicurative, con adeguati massimali, relativamente all'esecuzione dei lavori da svolgere presso Alto Vicentino ambiente s.r.l
- ogni altro obbligo, non scritto espressamente, derivante da leggi, regolamenti, discipline, sia generali che speciali.

4. Subappalto

L'appaltatore si impegna a condurre direttamente i lavori ad essa appaltati. L'appaltatore non potrà subappaltare o cedere ad altri, in tutto o in parte, il lavoro che gli è stato commissionato, se non ha ottenuto una esplicita autorizzazione scritta da parte di Alto Vicentino Ambiente s.r.l..

L'autorizzazione scritta ottenuta per il subappalto non scaricherà l'appaltatore dai suoi obblighi e responsabilità contrattuali.

In caso di subappalto l'appaltatore dovrà comunicare giornalmente al Responsabile dell'impianto l'elenco nominativo completo degli addetti del subappaltatore che accederanno allo stabilimento.

L'appaltatore risponderà pienamente dell'operato e del personale del subappaltatore, così come dell'operato e del personale proprio, anche in riferimento alla corretta applicazione di quanto previsto nel paragrafo precedente (paragrafo 3) del presente regolamento; il committente invece rimarrà completamente estraneo a tale rapporto.

L'appaltatore sottoscrive, contestualmente alla firma del contratto, anche l'impegno a rendere edotti i subappaltatori dai rischi specifici connessi all'attività propria di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. di cui è stato reso edotto.

5. Inadempienze

L'inosservanza di singole specifiche norme previdenziali, assicurative od antinfortunistiche, e/o di norme contrattuali collettive in vigore per il settore merceologico cui appartiene l'appaltatore, ovvero di quelle inerenti al divieto di subappalto, dà diritto a Alto Vicentino Ambiente s.r.l. di procedere alla risoluzione immediata del contratto per colpa dell'appaltatore.

6. Organizzazione e coordinamento dei lavori

Prima di iniziare il lavoro l'appaltatore dovrà predisporre un programma dettagliato dello svolgimento dei lavori e dovrà notificare a Alto Vicentino Ambiente s.r.l. il nominativo del Responsabile dei lavori e del suo eventuale sostituto.

Il Responsabile dei lavori dell'appaltatore farà riferimento al Responsabile di impianto. affinché la propria attività sia coordinata con le altre attività che hanno luogo nello stabilimento, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e di eventuali altre persone presenti.

Nel caso in cui l'appaltatore abbia subappaltato il servizio ad altre ditte dovrà provvedere affinché il presente regolamento sia portato a conoscenza ed applicato anche dal subappaltatore.



Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere effettuata una riunione, documentata, di coordinamento fra il Responsabile di impianto. e il Responsabile dei lavori dell'appaltatore.

7. Selezione ed istruzione dei lavoratori dell'appaltatore

L'appaltatore deve:

- scegliere lavoratori adeguatamente capaci ed idonei;
- istruire i lavoratori sull'attività da svolgere e sulle modalità di uso delle macchine, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti;
- rendere edotti i lavoratori sui rischi generali e specifici cui sono esposti;
- informare e formare i lavoratori sulle norme di sicurezza generali e specifiche per l'esecuzione dei lavori affidati.

8. Macchine, mezzi ed attrezzature

Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature dell'appaltatore devono essere provvisti di una targhetta, o sigla identificativa, indicante il nome dell'impresa proprietaria.

Le suddette macchine, mezzi ed attrezzature devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

I mezzi soggetti a collaudo e verifiche periodiche da parte di Enti Pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.

È assolutamente vietato all'appaltatore di servirsi di macchine, impianti ed attrezzature di Alto Vicentino Ambiente s.r.l., salvo esplicita autorizzazione scritta del Responsabile di impianto.

9. Comportamento dei lavoratori

I lavoratori si impegnano:

- ad osservare, oltre le norme previste per legge e le prescrizioni eventualmente impartite dall'U.P.G. delle USL o da qualsiasi altro Ente o Autorità competente, le misure disposte dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
- ad osservare le disposizioni in vigore presso l'impianto;
- a non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di sua competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone ed intralciare il regolare svolgimento dei lavori nei vari settori operativi;
- ad usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione individuale e collettiva;
- a segnalare immediatamente al Responsabile di impianto o agli addetti alle gestioni delle emergenze (paragrafo 30) le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, e nell'ambito delle proprie competenze o possibilità per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
- a portare esposta la tessera di riconoscimento corredata di fotografia.

I lavoratori non devono:

- allontanarsi dal proprio posto di lavoro o dalla zona assegnatagli senza un giustificato motivo;
- accedere ad aree per le quali non è stato espressamente autorizzato;
- utilizzare macchine, impianti ed attrezzature di Alto Vicentino Ambiente s.r.l., salvo autorizzazione scritta
- manipolare o aprire contenitori presenti in impianto;
- aprire od entrare in contenitori, cassoni, ecc.;
- toccare o manipolare i rifiuti presenti in impianto.



Il lavoratore deve inoltre mantenersi fuori dal raggio d'azione dei mezzi/attrezzature in opera e sempre in posizione visibile al manovratore.

All'interno degli impianti di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. è vietato consumare bevande alcoliche.

10. Circolazione dei veicoli all'interno dello stabilimento

L'accesso e l'impiego di qualsiasi autoveicolo all'interno dell'impianto dovrà essere preventivamente autorizzato. Il personale addetto alla conduzione ed alla manovra degli autoveicoli e delle macchine operatrici deve essere munito di regolare patente prefettizia.

Nelle strade dello stabilimento e all'interno dei locali:

- la circolazione dovrà avvenire nella stretta osservanza delle norme del codice stradale e di quelle interne richiamate con apposita segnaletica (orizzontale e verticale);
- i mezzi dovranno procedere a passo d'uomo (velocità massima 10 Km/h);
- si dovrà prestare massima attenzione ad eventuali persone presenti e ad altri eventuali mezzi in movimento;
- è vietato sostare in prossimità dei portoni e di angoli ciechi;
- è vietato trasportare persone all'esterno della cabina di guida, sui pianali degli automezzi con sponde abbassate o senza sponde e su tutti gli altri mezzi per il trasporto materiali (carrelli elevatori e a piattaforma, trattori, ecc.).

11. Opere provvisorie

Le opere provvisorie devono essere allestite con buon materiale e a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro.

Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

12. Delimitazione delle aree di lavoro

L'appaltatore, in relazione al tipo di lavori da effettuare, deve delimitare e segnalare, sia di giorno che di notte, l'area di intervento con una recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso o il transito di persone non autorizzate, anche al di sotto di postazioni di lavoro sopraelevate.

Le modalità di delimitazione e segnalazione dovranno essere concordate con il Responsabile di impianto.

13. Deposito materiali

Il materiale non deve ingombrare zone di transito o di lavoro ma essere sistemato in modo stabile e sicuro nelle zone assegnate e in modo da non costituire intralcio o pericolo.

14. Sollevamento e trasporto dei carichi

I mezzi di sollevamento e di trasporto dei carichi devono essere impiegati esclusivamente da lavoratori esperti ed appositamente autorizzati, comunque dipendenti dell'Appaltatore qualora il mezzo di sollevamento sia di sua proprietà.

È tassativamente vietato sollevare e trasportare persone con i suddetti mezzi.

È necessario curare che il sollevamento ed il trasporto dei carichi avvenga con la scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza e facendo uso di mezzi appropriati.

L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico stesso o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ancoraggio.

I posti di carico, scarico e di manovra devono essere delimitati e segnalati, sia di giorno che di notte, con adeguata ed idonea cartellonistica, ovvero con altri mezzi equivalenti, al fine di impedire la permanenza o il transito sotto i carichi sospesi o la caduta di persone dall'alto.



15. Lavori in quota

L'appaltatore:

- nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai 2 m rispetto al piano di calpestio, deve adottare, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di cadute di persone o di cose;
- sceglie il sistema più idoneo di accesso ai posti di lavoro in quota, che deve anche garantire l'evacuazione dagli stessi in caso di pericolo imminente, ed eliminare i pericoli di cadute di cose o persone.

16. Lucernari, tetti, coperture e simili

L'appaltatore, procederà all'esecuzione dei lavori su lucernari e tetti con propri mezzi senza ritenere pedonabili gli stessi.

In caso di necessità di utilizzo pedonabile dei tetti oggetto di attività, dovrà procedere, a sue spese, alla verifica tecnica documentata della resistenza degli stessi anche in relazione al tipo di attività, al numero di persone, all'attrezzatura e quanto necessario all'intervento.

In caso tale resistenza non sia adeguata o sia dubbia l'appaltatore deve adottare i necessari apprestamenti per garantire l'incolumità dei propri lavoratori, dei lavoratori di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. e di qualsiasi altra persona presente all'interno dell'impianto, oltre a danni alle cose.

17. Pozzi, scavi, cunicoli

Nel caso i lavoratori debbano operare all'interno di pozzi o scavi di profondità superiore a 1,5 m o all'interno di cunicoli devono essere applicate adeguate armature di sostegno. Suddette precauzioni devono essere assunte anche nel caso in cui la profondità sia inferiore a 1,5 m ma il lavoratore debba lavorare in posizione non eretta.

18. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

L'appaltatore, prima di accedere ad ambienti in cui sia possibile la presenza e/o il rilascio di gas deleteri deve accertare l'assenza di pericoli per la vita e l'integrità dei lavoratori.

Nel caso non sia possibile assicurare una efficiente areazione ed una completa bonifica i lavoratori devono essere dotati di idonei DPI delle vie respiratorie ed essere muniti di idonei DPI collegati ad un idoneo sistema di salvataggio che deve essere tenuto all'esterno da personale dell'appaltatore addetto alla sorveglianza. L'addetto alla sorveglianza deve mantenersi in continuo contatto con i lavoratori all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento ed essere in grado di portare all'esterno i lavoratori eventualmente colpiti dai gas.

La via di accesso all'ambiente sospetto di inquinamento in caso di entrata di lavoratori deve avere dimensioni adeguate a permetterne il recupero in modo agevole degli stessi in caso di infortunio.

Se si teme la presenza di gas infiammabili o esplosivi è vietato, anche dopo la bonifica, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldanti atti ad incendiare gas.

19. Aperture al suolo

Le aperture lasciate al suolo, nei solai, ecc., e le aperture prospicienti il vuoto devono essere protette da normali parapetti e tavola fermapiEDE o essere coperte con materiali solidalmente fissati e con resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio circostante.

Le modalità di delimitazione e segnalazione dovranno comunque avvenire anche nel rispetto di quanto indicato al punto 12.



20. Lavori sotto tensione

È vietato eseguire lavori sotto tensione o nelle sua vicinanze.

Può derogarsi a suddetto divieto nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla norma CEI 11-27 e da altre norme applicabili.

21. Impiego di sostanze pericolose

I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:

- a) di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- b) di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;
- c) di accessori di presa, quali: maniglie, anelli, impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;
- d) di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.

I recipienti, sia pieni che vuoti, devono essere conservati in posti appositi: i vuoti devono essere separati dai pieni e non riutilizzati per il contenimento di altre sostanze, i pieni devono essere dotati di bacino di contenimento.

Tali recipienti devono riportare indicazioni dei contrassegni previsti dalle vigenti norme, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del loro contenuto.

I rifiuti di materie infiammabili, corrosive, esplosivi, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante il lavoro con mezzi appropriati e collocati in posti nei quali non possano costituire pericolo.

22. Saldatura, taglio e riscaldamento dei metalli

Gli apparecchi per saldatura elettrica e per operazioni simili devono essere provvisti di interruttore onnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica.

Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione del cannello di saldatura deve essere inserita una valvola antiritorno di fiamma.

Le bombole, sia piene che vuote, devono essere assicurate contro la possibilità di caduta, provviste di cappellotto di protezione della valvola e tenute lontane o protette dalle sorgenti di calore.

23. Precauzioni contro i pericoli d'incendio e di esplosioni

È vietato fumare, usare fiamme libere o eseguire qualsiasi altra attività che possa determinare inneschi nei locali, nelle zone ed in prossimità di macchine, impianti ed attrezzature in cui, per la particolarità delle sostanze e materie in essi depositate o impiegate, esiste il pericolo di incendio o scoppio.

In particolare è vietato fumare all'interno o nelle vicinanze dell'area cernita (mantenersi ad almeno 10 metri dagli accessi) e di tutti i depositi di rifiuti (plastica, legno, ecc.), ed è obbligatorio spegnere accuratamente sigarette/mozziconi nei rispettivi portacenere (non buttare sigarette/mozziconi a terra).

24. Dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI)

L'appaltatore deve mettere a disposizione dei propri lavoratori DPI appropriati ai rischi inerenti alle operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione, e disporre per il corretto uso dei DPI stessi da parte del lavoratore.

L'appaltatore dovrà inoltre disporre affinché i propri lavoratori non usino sul luogo di lavoro indumenti personali ed abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscono pericolo per l'incolumità personale.



L'appaltatore deve dotare il lavoratore anche dei seguenti DPI da utilizzare, a seconda della necessità, durante le attività svolte all'interno dell'impianto:

- indumenti ad Alta Visibilità;
- scarpe antinfortunistiche;
- guanti di protezione;
- mascherina per polvere/aerosol;
- otoprotettori;
- caschetto protettivo;
- occhiali di protezione.

25. Osservanza della segnaletica antinfortunistica e stradale

Il lavoratore deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto e alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici.

26. Termine dei lavori

Al termine dei lavori, l'appaltatore deve provvedere affinché tutte le zone interessate siano completamente pulite e sgombre dai materiali e da altri impedimenti che possono intralciare il normale lavoro o costituire pericolo. Dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti, qualora siano state alterate per ragioni di lavoro.

27. Ispezione di mezzi ed attività

Alto Vicentino Ambiente s.r.l. si riserva il diritto di esaminare tutte le macchine e le attrezzature dell'appaltatore che accedono al proprio stabilimento e di effettuare ispezioni durante lo svolgimento del lavoro, intervenendo qualora non si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza, ovvero qualora l'appaltatore disattenda gli impegni assunti con la sottoscrizione del presente documento.

Tale possibilità di intervento non limita però, né elimina, la completa responsabilità dell'appaltatore in materia di prevenzione infortuni, sia nei confronti delle Autorità competenti, sia agli effetti contrattuali.

Alto Vicentino Ambiente s.r.l. si riserva, a giudizio insindacabile del proprio personale addetto ai controlli, di contestare immediatamente a livello verbale e successivamente per iscritto, le violazioni riscontrate. La mancata adozione di dispositivi di sicurezza, ovvero comportamenti pericolosi assunti dai lavoratori, potranno dar luogo all'immediata sospensione dell'attività lavorativa in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza e/o della definizione delle azioni da intraprendere da parte di Alto Vicentino Ambiente s.r.l..

28. Servizio di primo soccorso

Fermo restando che l'appaltatore deve:

- dotare i propri mezzi/unità produttive/lavoratori di tutti i presidi di primo soccorso previsti dalla normativa vigente e dai risultati della propria valutazione del rischio;
- formare i propri lavoratori sui comportamenti da tenere in caso di infortuni o malori;
- avere i propri lavoratori addetti al primo soccorso;

Alto Vicentino Ambiente s.r.l., presso il proprio stabilimento, ha predisposto i presidi di pronto soccorso (cassette di pronto soccorso e locale infermeria) riportati nelle planimetrie dislocate all'interno dello stabilimento.



Alto Vicentino Ambiente s.r.l. ha inoltre individuato e formato una squadra di “Addetti al primo soccorso” di cui vengono riportati i nominativi di quelli presenti in stabilimento:

ADDETTI PRIMO SOCCORSO
NOMINATIVO
Casarotto Roberto
Cerisara Marino
Cervo Marina
Cherveddu Igor
Pasin Luca
Scolaro Cristiano
Zambon Claudio

29. Denuncia di infortuni e soccorsi d’urgenza

In caso di incidenti o infortuni accaduti ai lavoratori all’interno dell’impianto, l’appaltatore deve assolvere agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni esistenti in materia, ed informare dell’accaduto il Responsabile di impianto.

30. Gestione delle emergenze

In caso di una situazione di emergenza che necessita l’evacuazione dello stabilimento, il lavoratore si deve portare nel “punto di raccolta” identificato nelle planimetrie dislocate all’interno dello stabilimento aspettando un “appello” da parte di un coordinatore delle emergenze aziendali prima di lasciare lo stabilimento; se il caso lo richiede e se questo non mette a repentaglio la sicurezza propria e quella delle altre persone, il lavoratore deve provvedere ad allontanare il proprio mezzo e/o prodotti, attrezzature di lavoro ritornando comunque al “punto di raccolta”.

Alto Vicentino Ambiente s.r.l. ha individuato e formato una squadra di “Addetti alle emergenze” di cui vengono riportati i nominativi di quelli presenti in stabilimento e i reparti in cui reperirli al bisogno:


GESTIONE EMERGENZE
NOMINATIVO
Zambon Claudio (Coordinatore)
Cherveddu Igor (Sostituto coordinatore)
Cerisara Marino (Sostituto coordinatore)
Casarotto Roberto (Sostituto coordinatore)

Alto Vicentino Ambiente s.r.l., presso il proprio stabilimento, ha predisposto i presidi antincendio (estintori, manichette, idranti) riportati nelle planimetrie dislocate all’interno dello stabilimento, ed è inoltre attivo un sistema di allarme antincendio sonoro e visivo.

Alto Vicentino Ambiente s.r.l. ha inoltre individuato e formato una “Squadra antincendio” di cui vengono riportati i nominativi di quelli presenti in stabilimento e i reparti in cui reperirli al bisogno:



SQUADRA ANTINCENDIO
NOMINATIVO
Casarotto Roberto
Cherveddu Igor
Pasin Luca
Penzo Mauro
Scolaro Cristiano
Segato Michele
Sesso Mauro
Ursu Andrei
Zambon Claudio

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.	DITTA ESTERNA / APPALTATRICE <i>(timbro/nome e cognome in stampatello - firma per esteso)</i>
Approvato dal Delegato alla Sicurezza (S. Toldo) 	
8 gennaio 2016	Data: